



SENATO DELLA REPUBBLICA

2^ COMMISSIONE GIUSTIZIA

DDL n.2134

“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”

PROPOSTE DI EMENDAMENTI

Roma, 17 maggio 2016



Indice

Premessa	3
La figura dell'amministratore giudiziario	3
Proposte di modifica e integrazione al nuovo testo base indicate da INAG	4
Emendamenti proposti	11

Premessa

Negli ultimi anni L'Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari (**INAG**) ha organizzato diverse iniziative di rilevanza nazionale (presso il Senato della Repubblica nel 2010 e nel 2011, presso il Salone della Giustizia nel 2012 e presso il Comando Generale della Guardia di Finanza nel 2014), oltre a numerosi eventi di dibattito e formazione in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati. Siamo stati convocati e auditi nel 2010 dalla Commissione Giustizia del Senato. Abbiamo collaborato con l'ufficio legislativo del Ministero di Giustizia, nell'elaborazione di proposte in merito ai decreti attuativi della legge 4 del 2010 con riferimento agli amministratori giudiziari. Siamo stati convocati e auditi nel 2015 dalla Commissione Parlamentare Antimafia e dalla Commissione Giustizia della Camera.

La nostra richiesta di emendamenti nasce dall'esigenza di rappresentare i principali problemi affrontati quotidianamente dagli amministratori giudiziari nella gestione dei beni e delle aziende sequestrate, che, allo stato, non consentono il raggiungimento di standard di efficienza. Restituire alla collettività i beni sequestrati, dopo la confisca, in condizioni di efficienza, dovrebbe rappresentare l'obiettivo finale dell'intero impianto normativo.

Il testo licenziato dalla Camera dei Deputati (C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda, C. 1189 Garavini, C. 2580 Vecchio e C. 2786 Bindi) e trasmesso al Senato, ha subito modifiche sostanziali di alcune norme che riguardano gli amministratori giudiziari.

La figura dell'amministratore giudiziario

Prima di entrare nel merito delle valutazioni circa le proposte di emendamento, occorre effettuare una precisazione in ordine alla natura e al ruolo che, nei procedimenti ablatori, assume il professionista - sia esso amministratore giudiziario o coadiutore dell'Agenzia - chiamato a svolgere delicate funzioni di custodia e di gestione dei beni sequestrati e poi confiscati.

Il custode-amministratore giudiziario svolge un'attività professionale molto rischiosa con significative responsabilità sia penali che civili. Non si tratta di un amministratore *iure privatorum*. La sua funzione deriva direttamente dall'autorità giudiziaria, con la quale s'interfaccia. Per tale motivo non deve solo amministrare un'azienda ma, contestualmente, svolgere un ruolo volto a ripristinare la legalità, anche attraverso attività informative alle quali è obbligato. Egli assolve, inoltre, la funzione di pubblico ufficiale già attribuita dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed oggi espressamente riconosciuta per legge. Combattere le mafie significa prima di tutto aggredire i patrimoni della criminalità organizzata, restituirli alla collettività e porli alla base della costruzione di nuove relazioni economiche sane e legali, che pongano il lavoro e la dignità delle persone al centro di un nuovo percorso di riscatto civile e sociale. In Italia l'economia sommersa, la pervasività della criminalità mafiosa, il malaffare e la corruzione hanno un costo pari a circa il 27 per cento del PIL.

Il problema è come restituire i beni e le aziende sequestrate in condizioni di efficienza. Queste ultime, oltre ad essere l'emblema della lotta dello Stato contro la pervasività delle organizzazioni criminali nel nostro tessuto economico, rappresentano un'opportunità concreta di lavoro che non può essere sprecata per evitare il paradosso che attività economiche, simbolo del potere mafioso, una volta sequestrate dallo Stato, non sono in grado di divenire modelli di legalità economica,

garantendo sicurezza sociale ai lavoratori coinvolti. Il lavoro degli amministratori giudiziari su questo fronte è molto delicato e articolato. Parliamo di commercialisti e avvocati con competenze manageriali. L'efficienza delle aziende fino al passaggio nelle mani dell'Agenzia nazionale (ANBSC) è fortemente condizionata dalla rigidità del sistema bancario, dalla mancanza di trattamenti fiscali e previdenziali differenziati, dall'assenza di un mercato "interno" del sistema delle aziende sequestrate.

Secondo gli ultimi dati disponibili la fotografia dei beni sequestrati e confiscati alle mafie nel nostro Paese è la seguente. 61.610 immobili, 20.341 mobili, 27.644 mobili registrati, 9.330 aziende e strumenti finanziari per oltre 3,4 miliardi di euro. All'interno di questi vi sono 11.238 immobili, 1.708 aziende e circa 500 milioni definitivamente confiscati. Un patrimonio immenso che per essere messo a disposizione della collettività in condizioni di efficienza avrebbe bisogno di semplici ma mirati interventi legislativi.

Proposte di modifica e integrazione al nuovo testo base indicate da INAG

Partendo dall'esperienza degli amministratori giudiziari, l'INAG si è fatta parte attiva nell'elaborare proposte di modifica al nuovo testo in commento. Le proposte sono molto semplici e tendono a riportare allo status quo ante il lungo lavoro elaborato dalle Commissioni Antimafia prima e Giustizia della Camera poi.

- Il **primo emendamento** proposto muove dalla necessità di integrare l'attuale codice antimafia, anche al fine di non considerare tale evento un'occasione perduta per la risoluzione di alcune criticità, che al momento stanno ponendo non poche difficoltà all'A.N.B.S.C. per addivenire ad una celere destinazione dei beni in confisca definitiva. L'art. 5 dell'atto della Camera n. 1138 ha modificato l'art. 20 del d.lgs.vo 159/2011, prevedendo al primo comma, secondo capoverso che **"...in ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile. Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile ai quali si estende il sequestro."**

Tale modifica introduce a dire il vero una prassi oramai consolidata dei decreti di sequestro nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniale, che trova motivo di puntualizzazione, tra le altre cose, nella normativa di riferimento in materia di esecuzione del sequestro e di annotazione, iscrizione e trascrizione nei pubblici registri¹. Tuttavia, tale *modus operandi* genera non poche problematiche in fase di destinazione finale dei beni giunti a confisca definitiva, poiché ai sensi dell'art. 45, comma 1 del d.lgs.vo 159/2011 *"... a seguito della confisca definitiva di prevenzione i beni sono acquisiti al patrimonio dello Stato liberi da oneri e pesi"*.

¹ Art. 104 del decreto legislativo 28/07/1989, n. 271 ed artt. 104 e 104 bis disp. att. c.p.c.

La trascrizione della confisca definitiva presso la conservatoria dei RR.II. competente su beni immobili strumentali e rientranti nel compendio aziendale confiscato eseguita a favore dello Stato e contro la società originariamente proprietaria, genera, subito dopo la confisca definitiva, evidenti problematiche sia di carattere gestionale in capo alle imprese, sia di destinazione dei beni.

In primis, per conformità ai principi contabili ed alle norme civilistiche in materia societaria, nel caso di immobile originariamente intestato a società e rientrante nel compendio aziendale confiscato con quote societarie interamente confiscate, l'amministratore (*iure privatorum* o dotato di *munus publicus* che sia), dovrebbe estromettere tale bene immobile dal patrimonio societario, con conseguenze deleterie per la sopravvivenza aziendale ed il mantenimento degli stati occupazionali. La società dovrebbe, dunque, essere posta obbligatoriamente in liquidazione o destinata al fallimento.

Per di più tale effetto fa emergere il problema, in fase di destinazione dei beni, se tali immobili debbano essere trattati quali beni per i quali è necessario procedere **obbligatoriamente** alla loro autonoma destinazione e dunque secondo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 48 del D.lgs. 159/2011². Tale questione si pone, infatti, a diverse interpretazioni, alcune apparentemente in conflitto tra esse all'interno del medesimo articolo citato.

Il comma 8 lettera b, dell'art. 48, prevede espressamente la vendita dei beni aziendali confiscati "*qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico*". L'estromissione dei beni immobili e/o dei beni mobili registrati, autonomamente confiscati, dalla "sfera giuridica aziendale", di cui al sopra richiamato comma 3, comprometterebbe la continuazione dell'attività ed inevitabilmente la vendita dell'intera azienda, pur rappresentando in alcune circostanze quest'ultima ipotesi la soluzione che garantisce la "*maggior utilità per l'interesse erariale*"; verrebbe, altresì, vanificata anche tutta l'attività precedentemente svolta dall'amministratore giudiziario e dal Giudice delegato sino a quel momento finalizzata alla tutela del patrimonio aziendale, così come non avrebbe alcun riscontro, nei limiti della garanzia patrimoniale prevista dall'art. 53 del d.lgs. 159/2011, il sub procedimento di verifica dei crediti, così come previsto dagli artt. 52 e ss. del testo citato, dovendo in tal caso procedere alla soddisfazione dei creditori riconosciuti con risorse proprie dello Stato.

Tale situazione ed incertezza interpretativa delle attuali norme sopra richiamate ha indotto l'A.N.B.S.C. a "rallentare" se non addirittura sospendere alcune destinazioni (vendite) di compendi aziendali ove insistono beni immobili che, oramai, per effetto della trascrizione a favore dello Stato, sarebbero da intendersi estromessi dalla sfera aziendale, oltreché a mettere in pericolo la proficua continuazione dell'attività d'impresa e degli organi amministrativi, in ragione dei possibili esposti di alcuni competitors operanti nei medesimi mercati che denunciano la mancata titolarità dei beni da parte della società ancora operante sul mercato.

Una prima soluzione al problema è stata data dalla stessa A.N.B.S.C. chiedendo mediante l'istituto dell'incidente di esecuzione e direttamente ai Tribunali competenti che avevano disposto la confisca di chiarire la natura dei beni immobili confiscati (se rientranti nel compendio aziendale o se ritenuti autonomamente confiscati) e chiedendo di ordinare una specifica e autonoma "cancellazione" delle trascrizioni a favore dell'Erario sui beni immobili

² il comma 3 dell'art. 48 del d.lgs. 159/2011 stabilisce che i beni immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di Giustizia, di Ordine Pubblico...utilizzati dall'Anbsc, ...trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via **prioritaria** al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o regione.

aziendali o una retrocessione degli stessi nella sfera societaria. Ma è certo impensabile che, di volta in volta per poter cedere o affittare interi compendi aziendali confiscati ove sono compresi immobili o mobili registrati, si debba ricorrere allo strumento dell'incidente di esecuzione.

Un'altra possibile soluzione potrebbe essere quella di conferire l'intero compendio aziendale, oggetto di autonoma confisca, nella società (già proprietaria dello stesso, in epoca antecedente la confisca, le cui quote sociali appartengono nella loro totalità al medesimo Erario dello Stato) al fine di consentire la gestione secondo le regole previste dal diritto civile e societario, autorizzando, altresì, la prosecuzione dell'attività in regime di continuità, con la conservazione del valore di avviamento e, quindi, a tutela degli interessi Erariali.

Anche tale soluzione appare, *ictu oculi*, complessa, dispendiosa e forse pericolosa, poiché potrebbe aprire la strada ad eventuali aggressioni dei singoli beni da parte di terzi creditori. Per le ragioni sopra esposte l'INAG ritiene auspicabile un intervento normativo a integrazione e/o parziale modifica dell'articolo 48 del D.lgs. 159/2011, che stabilisca che ai beni strumentali per l'esercizio dell'attività, costituiti da beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri rientranti nel compendio aziendale confiscato, non si rendano applicabili le norme di destinazione quali beni "singoli" e "a se stanti", di cui al comma 3 e al comma 12 dell'art. 48 del D.lgs. 159/2011, e gli stessi vengano destinati secondo le disposizioni del comma 8 dello stesso articolo e, nelle more della destinazione, gestiti in continuità dalle medesime imprese confiscate. Si propone, in concreto di prevedere ad integrazione del proposto art. 8 bis il seguente testo " **... In presenza di beni strumentali per l'esercizio dell'attività, costituiti da immobili e mobili registrati rientranti nel compendio aziendale confiscato, questi saranno destinati secondo le disposizioni del comma 8 e, nelle more, gestiti in continuità dalle medesime imprese confiscate, siano esse ditte individuali o società di cui è stata disposta la confisca delle quote e/o azioni di maggioranza, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico**".

- Il **secondo emendamento** che si propone, ad integrazione dell'attuale testo normativo, anch'esso attinente ad alcune criticità afferenti la destinazione dei beni in confisca riguarda i cosiddetti beni immobili confiscati **autonomamente a persone fisiche** (proposto o altri soggetti interessati dalla misura ablativa) quando questi sono gravati da diritti di credito di terzi che risultano da atti aventi data certa anteriore al sequestro, nonchè da diritti reali di garanzia costituiti in epoca anteriore al sequestro³ e tali crediti sono stati ammessi e riconosciuti dal G.D. ai sensi dell'art. 59 del d.lgs.vo 159/2011.
- L'attuale formulazione dell'art. 60 (Liquidazione dei beni) con le modifiche apportate dall'art. 22 comma 4 del TUA del DDL in esame prevede al comma 1 e 2: " ***Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie***

³ art. 52 e ss. d.lgs.vo 159/2011.

al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.

Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41 o utilizzando stime effettuate da parte di esperti."

Non si comprende come l'Agenzia possa procedere al pagamento del creditore, per esempio ipotecario, se l'immobile autonomamente confiscato deve essere obbligatoriamente destinato ai sensi dell'art. 48 c. 3 per scopi di utilità sociale o istituzionale e se, dunque, qualora non potesse essere destinato alla vendita, dovendo tener conto dei limiti della garanzia patrimoniale prevista dall'art. 53 del d.lgs.vo 159/2011, non debba tenere in considerazione anche delle spese sostenute durante la procedura giudiziaria poste a carico dell'Erario ai sensi dell'art. 42 del d.lgs.vo 159/2011 in fase di progetto e piano di pagamento finale.

Anche in tale caso sarebbe auspicabile prevedere l'intervento del legislatore volto a chiarire che *"anche i beni immobili, autonomamente confiscati, per i quali sono stati riconosciuti, ai sensi dell'art. 59, crediti di terzi, possono essere destinati alla vendita, qualora ne possa derivare una maggiore utilità per l'interesse pubblico"*. Tale integrazione potrebbe essere collocata nell'art. 48 comma 5 del d.lgs.vo 159/2011, comma che non ha subito alcuna modifica alla Camera dei Deputati.

- Il **terzo emendamento** proposto è finalizzato a inserire nell'art. 50 del D.lgs 159/11 **la precisazione che l'estinzione per confusione di tutti i tributi riguarda tutte le imposte, erariali e locali, nonché contributi previdenziali e ogni altro contributo o somma dovuta alle pubbliche amministrazioni e a società ed enti di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni**, come individuate dalle norme di legge, dai decreti e dalle circolari ministeriali all'interno dei quali rientrano Iva, Irpef, Ires, Irap e addizionali sui tributi diretti, senza esclusione, quindi, dei tributi locali e dei contributi previdenziali e delle somme dovute a pubbliche amministrazioni e a società ed enti di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni, di qualsiasi natura. La norma in vigore, infatti, lascia ancora alcuni dubbi interpretativi all'Agenzia delle Entrate, che mediante gli uffici di riscossione competenti, pone non poche problemi alla cancellazione ed alla liquidazione di imprese e società, il cui patrimonio è confiscato definitivamente. Sulla questione numerosi sono oramai gli interventi dei giudici tributari che in più occasioni hanno concluso affermando che *"qualunque sia l'imposta dovuta, avremo quale creditore ed anche quale debitore l'amministrazione dello Stato e pur volendo riconoscere fondamento tecnico e giuridico alle osservazioni dell'Agenzia delle Entrate, quale potrebbe essere la differenza nel risultato finale... ? Ne consegue la piena operatività dell'art. 1253 c.c. concretizzandosi la riunione nello stesso soggetto del debitore e del creditore."*

Per tale ragione, anche al fine di porre fine ad inutili contenziosi ed ad incredibili conflitti tra Enti pubblici o Enti Privati partecipati integralmente dallo Stato, si propone la riformulazione dell'art. 50 2° comma del d.lgs.vo 159/2011 come segue:

"Con la definitività del provvedimento di confisca, si estinguono per confusione, ai sensi dell'art. 1253 del codice civile, i debiti relativi a tutte le tipologie di tributi e imposte erariali e locali, dirette e indirette, nonché i contributi previdenziali e assistenziali, e ogni altro contributo o somma dovuta alle pubbliche amministrazioni e a società ed enti di diritto

privato controllati dalle pubbliche amministrazioni, e i relativi accessori, con riferimento ai beni mobili, immobili, aziende e imprese individuali o collettive oggetto del provvedimento. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

- Il **quarto emendamento** riguarda il caso dell'amministrazione di società non finalizzate alla confisca di cui all'art. 34 del TUA che, nella formulazione proposta dall'art. 10 del DDL in esame, prevede al comma 3 che **l'amministratore giudiziario eserciti gratuitamente i poteri spettanti agli organi sociali**. Chiediamo, naturalmente, l'eliminazione del vincolo di svolgere tale attività senza percepire compensi. Non si comprendono i motivi per i quali l'amministratore giudiziario di tutti i beni in sequestro (mobili di ogni natura, immobili, aziende, rami di azienda, universalità di beni etc.) debba assumere su di sé ulteriori responsabilità connesse ad una figura *iure privatorum* senza alcun emolumento. Ciò contrasta, tra le altre cose, palesemente con il DPR 177/2015 (tariffa amministratori giudiziari) in vigore dal 25.11.2015, ove all'art. 6 "*compenso per attività su incarico della società*"⁴ pone una specifica separazione tra i compensi dell'amministratore giudiziario e dell'amministratore o professionista incaricato dalla società.

- Il **quinto emendamento** riguarda **l'eliminazione del limite massimo di tre incarichi aziendali** conferibili allo stesso professionista, contenuto nell'art. 13 del DDL all'esame del Senato che modifica l'art. 35 del TUA (Testo Unico Antimafia). Il nuovo testo dell'art. 35 rimette a un successivo decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro dello Sviluppo Economico, l'individuazione dei criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Bene, se i criteri di nomina saranno disciplinati da un regolamento, che senso ha porre nel testo normativo un limite quantitativo di tipo vincolante? D'altronde la disposizione in esame laddove prevede che l'amministratore giudiziario può assumere "*incarichi aziendali ... comunque non superiore a tre*" risulta mal enunciata, fuorviante e costituzionalmente illegittima. Essa non tiene conto delle prassi dei Tribunali che solitamente nominano l'amministratore giudiziario senza avere la piena cognizione se trattasi di aziende operative o di scatole vuote o di aziende già in liquidazione. Accade di fatto che solo nella prima fase di esecuzione del sequestro dei beni gli organi di P.G. e lo stesso amministratore giudiziario prendano piena cognizione dell'entità del patrimonio oggetto della misura patrimoniale e solo in questa fase rendersi conto se il sequestro riguarda anche quote rappresentative del capitale sociale in misura minoritaria o di maggioranza o più aziende operative e non. Rimarrebbe, per di più, il dilemma per il Tribunale, in presenza di sequestro di più aziende o quote sociali rappresentative del capitale sociale, se con il conferimento dell'incarico ad un solo amministratore giudiziario si fosse già violato il c.d. "divieto di cumulo". Per quanto concerne,

⁴ Art. 6 DPR 177/2015: 1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai fini della liquidazione del compenso spettante all'amministratore giudiziario per l'attività svolta a seguito di incarico conferito dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di sequestro.

invece, l'illegittimità costituzionale della norma vi è, infine, da rilevare la palese disparità di trattamento tra altri tipi di incarichi giudiziari spettanti ai medesimi professionisti (avvocati e dottori commercialisti) ed altre categorie professionali operanti in ambito giudiziario. Gli stessi avvocati e dottori commercialisti non incontrano alcun limite di cumulo per l'attività di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di amministratore straordinario di grandi imprese in crisi o di custode nelle procedure esecutive immobiliari. Ne tanto meno in ambito giudiziario risulta esserci per altre categorie professionali (ingegneri, architetti, geometri, agronomi, etc.) alcuna norma che ponga tali limiti e soprattutto avvii ad una despecializzazione professionale che, attualmente, contrasta con l'istituzione di un albo professionale specifico e con la formazione continua che le università più importanti d'Italia ed i vari uffici istituzionali interessati stanno approntando oramai da anni con corsi e master di specializzazione in gestione di beni sequestrati alla criminalità.

- Il **sesto emendamento** proposto muove dalla necessità di eliminare l'intero comma 14 dell'art. 41 bis del TUA introdotto dall'art. 15 del DDL in esame, in base al quale qualora il sequestro o la confisca riguardino *aziende di straordinario interesse socio-economico*, tenuto conto della consistenza patrimoniale, del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, ***l'amministratore giudiziario può essere nominato... tra i dipendenti INVITALIA S.p.A.*** che abbiano svolto nei tre anni precedenti attività di gestione diretta di aziende.... l'amministratore giudiziario, dipendente di INVITALIA S.p.A., per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi, ad eccezione del rimborso delle spese. Riteniamo illogica la possibilità di nominare "dipendenti Invitalia" amministratori giudiziari di aziende di "straordinario interesse economico". Ciò in quanto l'attività di amministratore giudiziario presuppone sempre più una particolare specializzazione tecnico-giuridica propria del libero professionista qualificato, il quale, nell'ambito del procedimento giudiziario, deve amministrare i beni in sequestro con assoluta imparzialità e per conto di chi spetta, spesso con un impegno costante e continuo (anche durante le festività e ben oltre gli orari lavorativi di un qualsiasi dipendente pubblico o privato), per cui si ritiene che un dipendente pubblico e/o di una società partecipata del Ministero dell'Economia e delle Finanze non possa assolvere a tali compiti senza emolumenti aggiuntivi e, non da ultimo, senza generare concreti conflitti d'interesse. Si ritiene, dunque, inidonea la scelta di dipendenti di Invitalia soprattutto perché gli stessi non hanno obblighi formativi professionali, non sono necessariamente iscritti in Albi e non danno alcuna garanzia circa l'obbligatorietà della polizza assicurativa, come invece hanno gli avvocati ed i dottori commercialisti. Tale scelta lascia, infatti, molti interrogativi aperti. Il loro inquadramento di impiegato pubblico di un ente farebbe presagire una responsabilità gestionale nell'ambito del rapporto lavorativo con l'ente Invitalia e quindi sotto la responsabilità oggettiva del medesimo ente? Oppure risponderebbero in proprio, ma con i limiti del loro stipendio, (1/5 della retribuzione lorda) non avendo alcuna polizza assicurativa per il compimento degli atti di gestione di tali grandi imprese? Le loro prestazioni per gli atti di gestione delle aziende dovrebbero essere semplicemente esecutive delle direttive dell'ente a cui appartengono? E come si risolverebbe l'eventuale conflitto di interesse qualora Invitalia dovesse risultare creditore dell'azienda in sequestro o la stessa avesse avuto rapporti diretti con il medesimo ente prima del decreto di sequestro, visto che l'amministratore giudiziario deve assistere il giudice delegato fornendo specifici pareri durante la verifica dei crediti? Sono



molti gli aspetti negativi e comunque inappropriati che genererebbero delle difformità o comunque iniquità in danno dei professionisti oltre che rischi di prospettive incerte o non consone alla gestione della procedura, che invece in capo al libero professionista non sussistono o sussistono in modo assolutamente inferiore.

Di seguito si riepilogano le proposte emendative, in ordine crescente degli articoli interessati, al

DDL n. 2134

“Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”

Emendamenti proposti

Art. 10 (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche)

Il comma 3 dell’art. 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dall’art. 10 (Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche) del DDL 2134 è sostituito dal seguente:

«Art. 34. – (L’amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).

....

3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l’amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l’amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell’attività d’impresa.

Art. 13 (Amministrazione dei beni sequestrati)

Il comma 2 dell'art. 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 come modificato dall'art. 13 (Amministrazione dei beni sequestrati) del DDL 2134 è sostituito dal seguente:

“Art. 35. – (Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario).

....

2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in stato di sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire e delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono individuati criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa. ...”

Art. 15 (Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati)

Il comma 14 dell'art. 41 bis (Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati) introdotto dall'art. 15 del DDL 2134 è eliminato e il successivo comma 15 viene rinumerato 14.

Art. 18, comma 4 (*Destinazione dei beni e delle somme*)

Il comma 8 *bis* dell'art. 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'art. 18, comma 4, del DDL 2134 è integrato e sostituito dal seguente:

“Art. 48 - Destinazione dei beni e delle somme

...

*8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati. **In presenza di beni strumentali per l'esercizio dell'attività, costituiti da immobili e mobili registrati rientranti nel compendio aziendale confiscato, questi saranno destinati secondo le disposizioni del presente comma e, nelle more, gestiti in continuità dalle medesime imprese confiscate, siano esse ditte individuali o società di cui è stata disposta la confisca delle quote e/o azioni di maggioranza.***

...”.

Art. 18, comma 4 (*Destinazione dei beni e delle somme*)

L'art. 48, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non modificato dall'art. 18, comma 4, del DDL 2134, è integrato e sostituito dal seguente:

“Art. 48 - Destinazione dei beni e delle somme

...

5. I beni di cui al comma 3, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate, sono destinati con provvedimento dell'Agenzia alla vendita, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura civile. L'avviso di vendita è pubblicato nel sito internet dell'Agenzia, e dell'avvenuta pubblicazione viene data altresì notizia nei siti internet dell'Agenzia del demanio e della prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia interessata. La vendita è effettuata per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima formulata ai sensi dell'articolo 47. Qualora, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di vendita, non pervengano all'Agenzia proposte di acquisto per il corrispettivo indicato al terzo periodo, il prezzo minimo della vendita non può, comunque, essere determinato in misura inferiore all'80 per cento del valore della suddetta stima. Fatto salvo il

13

*disposto dei commi 6 e 7 del presente articolo, la vendita è effettuata agli enti pubblici aventi tra le altre finalità istituzionali anche quella dell'investimento nel settore immobiliare, alle associazioni di categoria che assicurano maggiori garanzie e utilità per il perseguimento dell'interesse pubblico e alle fondazioni bancarie. I beni immobili acquistati non possono essere alienati, nemmeno parzialmente, per cinque anni dalla data di trascrizione del contratto di vendita e quelli diversi dai fabbricati sono assoggettati alla stessa disciplina prevista per questi ultimi dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. L'Agenzia richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, da esprimere sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati, da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita. **Anche i beni immobili, autonomamente confiscati, per i quali sono stati riconosciuti, ai sensi dell'art. 59, crediti di terzi, possono essere destinati alla vendita, mediante procedura di cui al presente comma, qualora ne possa derivare una maggiore utilità per l'interesse pubblico. ...***

*Introduzione di un art. 19 bis a integrazione del DDL 2134
(Procedure Esecutive dei concessionari di riscossione pubblica)*

L'art. 50, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non è stato modificato da alcun articolato del DDL 2134. Si introduce (con un art. 19 bis, a integrazione del DDL 2134) il seguente nuovo testo del citato art. 50, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159:

“Art. 50 - Procedure Esecutive dei concessionari di riscossione pubblica

...

2. Con la definitività del provvedimento di confisca, si estinguono per confusione, ai sensi dell'art. 1253 del codice civile, i debiti relativi a tutte le tipologie di tributi e imposte erariali e locali, dirette e indirette, nonché i contributi previdenziali e assistenziali, e ogni altro contributo o somma dovuta alle pubbliche amministrazioni e a società ed enti di diritto privato controllati dalle pubbliche amministrazioni, e i relativi accessori, con riferimento ai beni mobili, immobili, aziende e imprese individuali o collettive oggetto del provvedimento. Entro i limiti degli importi dei debiti che si estinguono per confusione, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122....”.

Con osservanza

per il consiglio direttivo INAG.
il direttore Sandro Cavaliere
il consigliere Giuseppe Sanfilippo